



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
MOBILITA' URBANA E VIABILITA'**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE
NUMERO 499 DEL 16/09/2026**

OGGETTO: VIA DELL'OLMO: PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PROVVISORI PER
OPERE DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE. DECORRENZA: 17.09.2026
TERMINE: FINE LAVORI

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Preso atto delle risultanze del sopralluogo congiunto effettuato in data odierna a seguito del quale si è rilevata la necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera la realizzazione delle previste opere di riqualificazione stradale;

ORDINA

- o In **Via dell'OLMO (tratto S.S. 9 "Emilia" ÷ Via Scarampo)** dalle ore **06.00** del giorno **17 Settembre 2026 sino a termine lavori** è istituito il divieto di transito e sosta 0/24, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
- o Compatibilmente con le esigenze tecniche legate alla natura dell'intervento in atto, è prevista deroga alle prescrizioni di cui ai precedenti punti esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - ☛ Veicoli/mezzi d'opera a vario titolo utilizzati per l'esecuzione delle opere in oggetto;
 - ☛ Veicoli di soccorso in servizio di emergenza;

- Autobus utilizzati per i servizi TPL urbani
- Veicoli utilizzati dai gestori delle reti di distribuzione dei servizi (acqua, gas metano, rete elettrica, rete telefonica) per interventi di manutenzione urgenti (e non ulteriormente differibili) presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
- Veicoli di servizio in uso al Comune di Lodi esclusivamente se utilizzati a supporto dell'intervento in atto;

In relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti punti, con la medesima decorrenza e durata, vengono conseguentemente disposti i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:

- o In **Via Scarampo** (tratto Strada Vecchia Cremonese ÷ Via 2 Giugno) è istituito il provvedimento di strada senza uscita con accesso e deflusso dei veicoli dall'intersezione con Strada Vecchia Cremonese;
- o In **Via Scarampo** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra per tutti veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti dalla Strada Vecchia Cremonese) giungano all'intersezione con Via 2 Giugno;
- o In **Via 2 Giugno** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso Strada Vecchia Cremonese) per tutti veicoli che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via Scarampo;
- o In **Via Dell'Olmo** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione destra (verso Via 2 Giugno) per tutti veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti dall'intersezione con Via Arbasì) giungano all'intersezione con Via Scarampo;
- o Lungo la **S.S. 9 "Emilia"** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto per tutti veicoli (fatto salvo quelli ammessi alle deroghe di cui ai precedenti punti) che circolanti lungo detto tratto viario giungano all'intersezione con Via dell'Olmo;
- o Per l'intera durata dell'intervento, dovrà essere in ogni caso salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area operativa di cantiere ovvero indirizzando l'utenza pedonale all'utilizzo del marciapiede posto sul lato opposto (rispetto all'area operativa di cantiere) della strada ovvero indirizzando opportunamente gli stessi lungo percorsi alternativi allo scopo opportunamente segnalati;
- o Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà altresì farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92 ed in conformità al Decreto Interministeriale 22.01.2019 "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare".
- o All'atto dell'adozione del provvedimento riguardante il senso unico alternato di marcia, il richiedente ovvero il responsabile dell'impresa esecutrice delle opere dovrà farsi carico, nel caso in cui le condizioni del traffico veicolare lo richiedano, di procedere, con propri mezzi o personale, ai sensi dell'Art.42 del DPR 16 Dicembre 1992 n°495 e s.m.i. attivando cioè un impianto semaforico mobile da cantiere ovvero destinando, fin quando necessario, proprio personale (opportunamente formato allo scopo), all'attività di moviere al fine di regolamentare la circolazione veicolare e/o ciclo-pedonale nel rispetto dei previsti standard di sicurezza;
- o In relazione ai sopra indicati provvedimenti si dispone inoltre, che i soggetti incaricati dell'esecuzione delle opere citate in premessa predispongano, non appena ve ne sia tecnicamente la possibilità, il ripristino del normale assetto viabilistico;
- o Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di demandare proprio personale (opportunamente formato) all'attività di moviere in ogni situazione in cui la contingenza operativa necessiti una puntuale regolamentazione del traffico veicolare ovvero in ogni caso in

cui possa essere, anche solo potenzialmente, messa a repentaglio la sicurezza e la pubblica incolumità;

In caso di sospensione prolungata delle attività, l'impresa esecutrice delle opere dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
CARLINO DIEGO
con firma digitale

